

COLLEGATO LAVORO E LEGGE DI BILANCIO: NOVITA' 2025

NASPI, CIG, Welfare aziendale e premi di produttività

Roma, 10/02/2025 – sede O.D.C.E.C. Roma – Via Flaminia 141

Massimo De Vita

*Componente della Commissione Diritto del lavoro dell'Odcec di Roma
Commercialista e Revisore legale*

NASPI: Nuovi limiti

Legge 30.12.2024 n. 207 Art. 1 c. 171

- nuovo requisito per accesso alla NASpi: in caso di **disoccupazione involontaria** successiva al 1° gennaio 2025, in presenza di interruzione di altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti l'evento, per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, il lavoratore dovrà far valere, oltre agli ordinari requisiti, almeno 13 settimane di contribuzione valida ai fini della prestazione legata alla disoccupazione, nel periodo che decorre dalla cessazione volontaria del precedente rapporto di lavoro alla data di interruzione involontaria del rapporto di lavoro attuale.

La limitazione non si applica nel caso di:

- dimissioni «protette» nell'ambito della tutela della maternità,
- dimissioni per giusta causa.

Trattamento disoccupazione frontalieri e rimpatriati (Legge 25 luglio 1975, n. 402)

Legge 30.12.2024 n. 207 Art. 1 c. 187

Per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute dal 1 gennaio 2025 non troverà più applicazione la misura conseguente allo stato di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e frontalieri per un periodo di 180 giorni.

Sospensione della prestazione di cassa integrazione

LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203, art. 6

La Norma modifica l'articolo 8 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, in tema di compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa.

In particolare:

- Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale non avrà diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
- Il lavoratore stesso, decadrà dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non provveda a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Le comunicazioni UNILAV a carico dei datori di lavoro sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione.

Proroghe in materia di CIGS

Legge 30.12.2024 n. 207 Art. 1 c. 188-205

- Proroga CIGS e mobilità in deroga per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa
E' previsto lo stanziamento per l'anno 2025 di risorse per 70 milioni di euro, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e mobilità in deroga, concessi oltre i limiti generali di durata vigenti, di cui all'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015 e all'art. 53-ter del DL n. 50/2017.
- Proroga CIGS per cessazione di attività
E' prevista la proroga per le imprese che cessano l'attività produttiva, del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per la gestione degli esuberanti di personale (art. 44 del DL n. 109/2018), per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

Proroghe in materia di CIGS

Legge 30.12.2024 n. 207 Art. 1 c. 188-205

- CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale

È prevista la proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale (art. 22-bis D.Lgs. 148/2015) per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno.

La concessione è riconosciuta per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale in presenza di problematiche occupazionali che comportino significativi esuberanti previa stipula di apposito accordo presso il Ministero del Lavoro ed in presenza della Regione interessata.

La durata massima potrà essere:

- di sei mesi nel caso di crisi aziendale
- di dodici mesi in caso di riorganizzazione

Proroghe in materia di CIGS

Legge 30.12.2024 n. 207 Art. 1 c. 188-205

- Integrazione delle misure a sostegno del reddito per i dipendenti ex ILVA

Proroga per l'anno 2025, dell'integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento CIGS, anche ai fini della formazione professionale, per la gestione delle bonifiche previste dall'art. 1-bis del DL n. 243/2016, nel limite di spesa di 19 milioni di euro.

- Indennità per i lavoratori del settore della pesca

Proroga per l'anno 2025 del finanziamento dell'indennità omnicomprensiva di 30 euro giornalieri, per ciascun dipendente di impresa di pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (Legge 250/1958), in caso di sospensione dal lavoro derivante per arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio; lo stanziamento è pari a 30 milioni di euro.

Proroghe in materia di CIGS

Legge 30.12.2024 n. 207 Art. 1 c. 188-205

- CIGS per imprese di interesse strategico nazionale

Nel caso di imprese:

- di specifico interesse strategico nazionale
- con almeno 1000 dipendenti
- con in corso piani di riorganizzazione aziendali non ancora completati per via della loro particolare complessità
- che abbiano esaurito la disponibilità di CIGS (art. 4 e 22 D.Lgs. n. 148/2015)

è prorogata, in deroga alla normativa vigente e previa autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2025.

Non si applicano le norme relative alla consultazione sindacale e agli altri termini e modalità di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 148/2015.

Welfare aziendale

Legge 30.12.2024 n. 207 Art. 1 c. 390

- Misure fiscali per il Welfare aziendale: Confermato il limite 1000/2000 euro per il triennio 2025 – 2026 - 2027

Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, **entro il limite complessivo di 1.000 euro**, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. **Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, **fiscalmente a carico** (art. 12 comma 2 DPR 917/1986).

I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Welfare aziendale

Legge 30.12.2024 n. 207 Art. 1 c. 386 - 389

- Esenzione (solo) fiscale per affitti e manutenzione ai neo-assunti a tempo indeterminato nel 2025
- La norma è valida per il 2025 e 2026;
- Il limite di esenzione delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro è **di Euro 5.000**;
- L'agevolazione riguarda i lavoratori che nell'anno precedente la data di assunzione hanno avuto un **reddito**, da lavoratore dipendente, **non superiore a Euro 35.000**;
- Abbiamo **trasferito la residenza** nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a **più di cento chilometri** di distanza dal comune di precedente residenza;
- Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISSE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali
- Ai fini della applicazione di tale agevolazione il lavoratore deve rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione

Premi di produttività

Legge 30.12.2024 n. 207 Art. 1 c. 385

- Imposta sostitutiva sui premi di produttività

Art. 1 comma 182 L. 208/2015

Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188

Sono esclusi da tale agevolazione i lavoratori che nell'anno precedente hanno percepito un reddito da lavoro dipendente superiore a Euro 80.000

Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

Premi di produttività

Legge 30.12.2024 n. 207 Art. 1 c. 385

- Imposta sostitutiva sui premi di produttività

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva:

- a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs 252/2005, versati per scelta del lavoratore in sostituzione delle somme di cui al comma 182 anche se eccedenti i limiti indicati all'art. 8, commi 4 e 6, del medesimo D. Lgs 252 del 2005;
- b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'art. 51 comma 2 lettera a) versati per scelta del lavoratore in sostituzione delle somme di cui al comma 182 anche se eccedenti i limiti indicati nell'art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR;
- c) il valore delle azioni di cui all'art. 51, comma 2, lettera g) del TUIR, ricevute per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo art. 51 comma 2 lettera g) e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite.

Premi di produttività

Legge 30.12.2024 n. 207 Art. 1 c. 385

- Imposta sostitutiva sui premi di produttività

Le somme e i valori tassabili al 5% devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del D. Lgs 15 Giugno 2015, n. 81;

La verifica e la misurazione dell'incremento devono essere effettuate a livello aziendale, al termine del periodo congruo di misurazione. L'incremento anche di uno solo degli obiettivi consentirà l'applicazione del beneficio fiscale.

Una volta conosciuti i dati, le parti, l'Amministrazione finanziaria devono essere in grado di risalire all'ammontare del premio. I metodi di calcolo devono essere chiari e comprensibili.

L'estensione al triennio 2025, 2026 e 2027 della riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, potrebbe stimolare intese di secondo livello volte a favorire una maggiore produttività del lavoro.

Grazie per l'attenzione!